

La Circolare per i clienti

Marzo 2022

News

Casa e ufficio comunicanti: accesso dei verificatori senza gravi indizi	pag. 2
Come detrarre le spese per le mascherine Ffp2 e Ffp3	pag. 2
Superbonus: chiarimenti MEF	pag. 2
Cessioni 110: riattivata la piattaforma Poste per l'acquisto dei crediti	pag. 3
Obbligo vaccinale over 50: il Decreto diventa legge e arrivano le novità	pag. 3
Cinque per mille: on-line gli elenchi permanenti 2022	pag. 4
Omessa dichiarazione e profili di responsabilità per il contribuente	pag. 4
Bonus cultura: carta elettronica a chi ha compiuto diciotto anni nel 2019, 2020 e 2021	pag. 5
Come cambiano le detrazioni per carichi di famiglia con l'Assegno unico	pag. 5
Rivalutazione e riallineamento fiscale: pubblicata la Circolare definitiva dell'AE	pag. 6
Rivalutazione terreni e partecipazioni nel Decreto Energia approvato in GU	pag. 6
Bonus chef esteso a tutto il 2022	pag. 7
Nuove modalità di assistenza: è possibile videochiamare i funzionari AE	pag. 7
Prima casa: termini sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022	pag. 8
Regioni colpite dal sisma: prorogata l'esenzione IMU	pag. 9
Rottamazione-ter: l'AER ricapitola il calendario	pag. 9
Superbonus edifici unifamiliari: in arrivo la proroga	pag. 9
Caro energia: bollette rateizzate e prelievo alle imprese di energia e gas	pag. 10
Aiuti di Stato: disco verde ai sostegni per i commercianti al dettaglio	pag. 10
Covid-19: verso il graduale ritorno alla normalità	pag. 11
Bonus affitti: ulteriore cessione del credito nel rispetto degli aiuti di Stato	pag. 12
Superbonus: cumulabilità con contributo post sisma	pag. 13
Pagamento debiti del defunto prima della dichiarazione di successione	pag. 13
Autonomi e professionisti: esclusione IRAP dal 2022	pag. 13
Nuove imprese a tasso zero: domande dal 24 marzo	pag. 14
Nuova Sabatini: istruzioni MISE sulle modalità di erogazione	pag. 14
Bonus edili: chiarimenti AE sulle cessioni nel periodo transitorio	pag. 14

Articoli d'autore

Decreto contro il caro bollette: sintesi degli interventi fiscali per imprese e consumatori	pag. 16
Come cambia il Fondo di Garanzia PMI con il Milleproroghe	pag. 18
Agevolazioni prima casa: termini sospesi fino al 31 marzo	pag. 19
In GU il nuovo decreto "frodì": cessione a banche e sicurezza dei cantieri	pag. 21
Via libera al Sostegni-ter: guida alle novità	pag. 23
Immobili turistico ricettivi: credito imposta del 50% del saldo IMU 2021	pag. 30
Bonus edili: i costi massimi specifici e ammissibili	pag. 31

News

Casa e ufficio comunicanti: accesso dei verificatori senza gravi indizi

La **Corte di Cassazione** è tornata a pronunciarsi in tema di accesso dei funzionari dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza presso un locale del contribuente che, al contempo, è utilizzato sia come **sede legale**, sia come **abitazione privata**. Secondo la Corte, basta l'autorizzazione della procura della Repubblica – e **non servono gravi indizi** – per l'accesso all'abitazione comunicante con l'ufficio.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'AE, evidenziando come, in tema di accertamento, la presenza di gravi indizi è necessaria ai fini dell'accesso del personale verificatore a locali che sono esclusivamente adibiti ad abitazione. Nei casi di uso promiscuo, utilizzati sia per la vita familiare che per l'attività professionale, è possibile l'accesso con **autorizzazione del procuratore della Repubblica** (cfr. [Cass. 6 ottobre 2020 n. 21411](#)).

[Cass. 10 marzo 2022 n. 7768](#)

Come detrarre le spese per le mascherine Ffp2 e Ffp3

Per fruire nel Mod. 730/2022 della **detrazione del 19%** delle spese sostenute per **mascherine Ffp2 e Ffp3** occorre che i DPI acquistati siano **conformi** alla **normativa europea** e che lo scontrino o la fattura riportino il codice AD.

È quanto emerge dalla risposta del **MEF** a un'interrogazione parlamentare alla Camera, presentata per conoscere le modalità operative per il riconoscimento della detrazione IRPEF.

Il Ministero, rifacendosi alle indicazioni contenute nella [Circ. AE 6 maggio 2020 n. 11/E](#), ricorda che occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il **soggetto** che sostiene la spesa e la **conformità** del dispositivo, ovvero che sia riportato il **codice AD** «spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE». In **manca** di questo, è necessario conservare la **documentazione** dalla quale risulti la marcatura CE per i **dispositivi medici** compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute. Nel caso in cui, invece, i dispositivi **non** siano **compresi** nell'**elenco**, è necessario che il prodotto riporti, oltre alla **marcatura CE**, anche la **conformità** alla normativa europea (Direttive europee: [Dir. 93/42/CEE](#), [Dir. 90/385/CEE](#) e [Dir. 98/79/CE](#)).

Di conseguenza, la spesa **non** è **ammessa** alla detrazione se lo scontrino della farmacia non riporta il riferimento alla marcatura europea, né questa appare sulla confezione.

Superbonus: chiarimenti MEF

Il **MEF** ha fornito i seguenti chiarimenti:

- tutti gli interventi agevolati con **superbonus** rientrano nella **manutenzione straordinaria** e pertanto possono essere autorizzati con l'approvazione in **assemblea condominiale** con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio, anche qualora vi sia un'alterazione del **decoro architettonico**;
- in caso di interventi edilizi plurimi, la soglia del 30% dello **stato di avanzamento dei lavori** deve essere commisurata all'intervento complessivamente considerato. Il rispetto di tale percentuale è quindi irrilevante se interessa solo gli interventi oggetto di Superbonus (non rilevando lo stato di avanzamento relativo ai singoli lavori);
- la proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di **ristrutturazione** a mezzo demolizione e ricostruzione non riguarda gli **edifici unifamiliari**.

Cessioni 110: riattivata la piattaforma Poste per l'acquisto dei crediti

[Poste Italiane](#) il 7 marzo ha **riattivato** la piattaforma per l'**acquisto** dei **crediti d'imposta**. Dunque, Poste Italiane valuterà l'acquisto dei crediti d'imposta unicamente da quei soggetti che abbiano sostenuto in maniera diretta i relativi oneri (c.d. **prime cessioni**) ed a valle della loro disponibilità alla cessione sulla piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Poste Italiane non assume alcun obbligo a contrarre, riservandosi di valutare a proprio insindacabile **giudizio** l'eventuale accettazione delle singole richieste di cessione.

Il **cliente**, sino all'accettazione da parte di Poste Italiane sulla piattaforma cessioni crediti d'imposta dell'Agenzia delle Entrate, potrà recedere dalla richiesta di cessione senza penali.

Il servizio di Poste Italiane è attivo solo per le richieste di cessione presentate dai beneficiari originari del credito d'imposta (c.d. prime cessioni) e relativamente alle **quote** annuali **fruibili** a partire **dal 2023** in relazione a crediti maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute negli anni precedenti. Il titolare del credito d'imposta è tenuto a cedere l'importo complessivo del credito d'imposta o le quote residue non ancora utilizzate in detrazione, senza poter dunque effettuare cessioni parziali.

L'importo complessivo **massimo** cedibile (anche tramite più cessioni) è pari a **€ 150.000** per tutti i cedenti.

Sono **cedibili** a Poste Italiane i crediti riguardanti:

- **superbonus 110%**, a fronte di specifici interventi in ambito efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche;
- **ecobonus** ordinario;
- **sismabonus ordinario** (misure antisismiche);
- ristrutturazione (**recupero patrimonio edilizio**);
- recupero o restauro **facciate**;
- installazione di **colonnine** per la **ricarica dei veicoli elettrici**.

Obbligo vaccinale over 50: il Decreto diventa legge e arrivano le novità

In GU la **conversione in legge** del Decreto recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore", più facilmente conosciuto per aver esteso l'obbligo vaccinale ai soggetti over 50 ([DL 1/2022](#) conv. in [L. 18/2022](#)). Di seguito si riportano le **principali novità** introdotte con la conversione in legge.

Super Green Pass e dose "booster"

Il Certificato Verde COVID-19 emesso a seguito di somministrazione della dose "booster" è **valido** a far data **dalla somministrazione** della stessa **senza necessità** di ulteriori dosi di **richiamo**.

Super Green Pass e avvenuta guarigione

Ai soggetti identificati come casi positivi:

- **dopo 14 giorni** dalla somministrazione della **prima dose** di vaccino è rilasciata la Certificazione Verde COVID-19 per avvenuta guarigione, che ha **validità di 6 mesi** a decorrere dall'avvenuta guarigione;
- **a seguito del completamento del ciclo vaccinale** primario o della somministrazione della **dose "booster"** è rilasciata la Certificazione Verde COVID-19 per avvenuta guarigione,

che ha **validità** a decorrere dall'avvenuta guarigione **senza necessità** di ulteriori dosi di **richiamo**.

Autosorveglianza e avvenuta guarigione

Le misure relative all'autosorveglianza ([art. 1, c. 7 bis, DL 33/2020](#) conv. in [L. 74/2020](#)) si applicano **anche** in caso di **guarigione** avvenuta successivamente al **completamento** del **ciclo vaccinale primario**.

Lavoratori senza Green Pass

Si prevede la possibilità per il lavoratore sospeso di **rientrare immediatamente** nel luogo di lavoro non appena entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.

Lavoro agile per genitori di figli con disabilità

Fino al termine dello stato di emergenza, è previsto il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, a favore dei genitori **lavoratori** dipendenti **privati** con almeno un figlio con **disabilità grave** o con **bisogni educativi speciali** (BES). Il diritto è riconosciuto a condizione che:

- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;
- l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Per i genitori **lavoratori** dipendenti **pubblici** le condizioni elencate costituiscono titolo prioritario per l'accesso al lavoro agile.

[L. 18/2022](#)

Cinque per mille: on-line gli elenchi permanenti 2022

Sono stati pubblicati gli **elenchi permanenti** degli enti accreditati al contributo del **5 per mille** 2022, e precisamente:

- l'[elenco permanente](#) delle **ONLUS** pubblicato dall'[AE](#). L'elenco comprende le ONLUS già inserite nell'elenco permanente del 2021 e le ONLUS regolarmente iscritte nell'anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell'iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS. Nei prossimi trenta giorni il **rappresentante legale** dell'**ente** presente nell'elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le eventuali variazioni dei requisiti per l'accesso al beneficio, mediante dichiarazione resa ai sensi del [DPR 445/2000](#), o, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente;
- l'[elenco permanente](#) degli **Enti del terzo settore** pubblicato dal [Ministero del Lavoro](#). Il contributo del 5 per mille spetta, infatti, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e dunque dal 2022), agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro gestito dal Ministero del Lavoro.

Gli elenchi permanenti degli enti della **ricerca scientifica** e dell'**Università**, della **ricerca sanitaria** e delle **associazioni sportive dilettantistiche**, sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

Omessa dichiarazione e profili di responsabilità per il contribuente

La **delega** dell'**adempimento** delle incombenze fiscali a un **commercialista** non esonera da responsabilità penali il contribuente. È quanto affermato dalla Corte di **Cassazione**, la quale ha esaminato un caso di **omessa dichiarazione fiscale**.

Secondo la Corte, la natura degli obblighi tributari è tale da ricadere sul contribuente anche se si è affidato a un professionista: infatti, tale circostanza non esonera il contribuente dalla **responsabilità penale** per il delitto di omessa dichiarazione. Decadono dunque le difese dell'imputato, che era ricorso alla Cassazione dopo la condanna della CTR; l'uomo sosteneva che l'affidamento a un commercialista lo esonerasse dalla condanna; tuttavia, per la Terza Sezione Penale, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi grava sul **contribuente** e, nel caso di persone giuridiche, sul **legale rappresentante**. Dunque, l'incarico conferito a un professionista non esclude il contribuente dal controllo e dall'eventuale delitto di omessa dichiarazione ([art. 5 D.Lgs. 74/2000](#)).

[Cass. pen. 11 febbraio 2022 n. 4973](#)

Bonus cultura: carta elettronica a chi ha compiuto diciotto anni nel 2019, 2020 e 2021

È stato pubblicato in GU il [DM 20 dicembre 2021 n. 244](#), recante modifiche al regolamento che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della **Carta elettronica** (ex [art. 1 c. 604 L. 145/2018](#)).

Come noto, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età, è assegnata una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, **libri**, musica registrata, titoli di **accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali** nonché per sostenere i costi relativi a corsi di **musica**, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta **non** costituiscono **reddito imponibile** del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Il Decreto concernente il nuovo regolamento, pubblicato in GU e che entrerà in vigore il 17 marzo, dispone che la **Carta** è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono **diciotto anni** di età negli anni **2019, 2020 e 2021**.

Inoltre, il testo dispone che i dati anagrafici dei beneficiari possano essere accertati anche attraverso la carta di identità elettronica ("CIE").

[DM 20 dicembre 2021 n. 244](#)
[art. 1 c. 604 L. 145/2018](#)

Come cambiano le detrazioni per carichi di famiglia con l'Assegno unico

In considerazione dell'introduzione dell'**assegno unico e universale** per i figli, l'[art. 19 c. 6 DL 4/2022](#), attualmente in Senato per la conversione in legge, interviene sull'[art. 12 TUIR](#) - che detta la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia - apportando due modifiche:

- esclude i figli a carico dalla **detrazione** per i **carichi di famiglia** prevista dalla lett. d) dell'[art. 12 TUIR](#) (mentre resta in vigore la detrazione prevista dalla precedente lettera c) per i figli a carico di **età superiore a 21 anni**). Ciò significa che ai fini della fruizione della detrazione per altri familiari a carico non vanno in alcun caso considerati i figli sia in corrispondenza dei quali si fruisca della detrazione per figli a carico, sia nel caso in cui non venga fruita la stessa detrazione in quanto beneficiari dell'assegno unico;

- specifica che, ai fini delle **disposizioni fiscali** che fanno riferimento alle persone indicate nell'[art. 12 TUIR](#), anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. c) (**minori di 21 anni**) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione (di età superiore a 21 anni). In altre parole, in sede di applicazione delle disposizioni fiscali il riferimento ai figli resta il medesimo sia laddove per gli stessi non spetti la detrazione per figli a carico, sia nel caso in cui spetti la stessa detrazione.

[art. 19 c. 6 DL 4/2022](#)

[art. 12 TUIR](#)

Rivalutazione e riallineamento fiscale: pubblicata la Circolare definitiva dell'AE

È stata pubblicata la **versione definitiva** della Circolare dedicata alla disciplina della **rivalutazione** e del **riallineamento** di cui all'[art. 110 DL 104/2020](#) (c.d. DL Agosto) e all'[art. 6-bis DL 23/2020](#) (c.d. DL Liquidità), anticipata in bozza lo scorso 23 novembre.

La prassi, in forma di domande e risposte, contiene diverse novità rispetto alla versione provvisoria, a cominciare dall'aggiornamento alle **nuove disposizioni** della **Legge di Bilancio 2022** ([art. 1 c. 622-624 L. 234/2021](#)). Secondo le nuove norme, il maggior valore imputato, in occasione dell'adesione ai regimi di rivalutazione e/o di riallineamento, alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'[art. 103 TUIR](#), sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l'avviamento), deve essere dedotto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in almeno 50 anni (nuovo [c. 2-ter art. 110 DL 104/2020](#) introdotto). Al riguardo il Fisco osserva che, nonostante il mancato richiamo puntuale *“alle previsioni contenute nel precedente c. 7, per esigenze di coerenza logico-sistematica, le nuove previsioni si applicano ai maggiori valori delle attività immateriali le cui quote di ammortamento – ai sensi dell'art. 103 TUIR – sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, detenute sia dai soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS sia dai soggetti cd. OIC adopter”*.

Altri aspetti di novità emergono in relazione alla determinazione della **base imponibile** per l'affrancamento della riserva da riallineamento. Sul punto il Fisco, allineandosi ai chiarimenti forniti dai giudici di legittimità, ha chiarito che, ai fini dell'affrancamento, la riserva da riallineamento, così come la riserva da rivalutazione, concorra a formare l'imponibile nel suo importo contabile, ovvero **“al netto”** dell'imposta sostitutiva versata.

In ordine all'apposizione del **vincolo** su riserve di capitali e loro successiva distribuzione in **assenza di affrancamento**, contrariamente a quanto precedentemente indicato, è stato chiarito che - ferma restando la tassazione in capo alla società delle somme distribuite - in capo ai soci il regime impositivo è quello proprio della restituzione degli apporti (e, quindi, la sola riduzione del costo fiscale della partecipazione, salvi i fenomeni di “sottozero”).

Con riguardo alla decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel **settore alberghiero**, i nuovi chiarimenti precisano che, in caso di rivalutazione nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, i maggiori valori saranno fiscalmente riconosciuti già dall'esercizio **2020**.

[Circ. AE 1° marzo 2022 n. 6/E](#)

Rivalutazione terreni e partecipazioni nel Decreto Energia approvato in GU

Sulla **Gazzetta Ufficiale** è stato pubblicato il [DL 17/2022](#) (“Decreto Energia”), già approvato dal CdM il 18 febbraio scorso.

Il DL prevede la riapertura dei termini per la **rideterminazione** dei **valori di acquisto di terreni e partecipazioni**. Sarà dunque permesso alle persone fisiche, alle società semplici, agli enti non commerciali ed ai soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia rivalutare il valore di acquisto di partecipazioni non quotate e terreni (purché posseduti alla data del 1° gennaio 2022). Sarà necessario ottenere **entro il 15 giugno 2022** l'asseverazione della **perizia di stima** della partecipazione del terreno da parte di un professionista abilitato. A quel punto, il contribuente potrà versare l'**imposta sostitutiva** del **14%** (in precedenza era dell'11%): "sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati le aliquote delle imposte sostitutive sono pari entrambe al 14 per cento" ([art. 29 DL 17/2022](#)).

Bonus chef esteso a tutto il 2022

È prorogato dal 30 giugno 2021 al **31 dicembre 2022** il termine per avvalersi dell'**agevolazione** fiscale prevista a favore dei **cuochi professionisti** presso alberghi e ristoranti per l'**acquisto di beni strumentali** durevoli e per la **partecipazione** a corsi di **aggiornamento** professionale.

Il nuovo termine è stato inserito nel [Decreto Milleproroghe](#) in sede di conversione in legge.

Il bonus, introdotto e disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021 ([art. 1 c. 117-123 L. 178/2020](#)):

- consiste in un **credito d'imposta** fino al **40%** delle menzionate spese strettamente funzionali all'esercizio dell'attività. In particolare, sono **ammissibili** le spese sostenute per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
- spetta fino ad un **massimo di € 6.000**;
- riguarda i **cuochi professionisti** presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori **dipendenti**, che come lavoratori **autonomi** con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del **codice ATECO** corrispondente all'attività di cuochi in alberghi e ristoranti;
- è utilizzabile in **compensazione** mediante **F24** e può essere **ceduto** ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- è applicato nel rispetto della normativa comunitaria in materia di **aiuti di Stato**.

[art. 18-quater DL 228/2021 conv. in L. 15/2022](#)

Nuove modalità di assistenza: è possibile videochiamare i funzionari AE

Dal 28 febbraio, il **contribuente** può videochiamare i **funzionari** dell'**Agenzia** delle Entrate per ricevere **assistenza** sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera sanitaria.

Per fissare una **videochiamata** con un funzionario delle Entrate basta utilizzare il servizio di **prenotazione** attivo sia sul sito dell'Agenzia (Home - Contatti e assistenza - Prenota un appuntamento) sia sulla App "Agenzia Entrate", selezionare l'argomento di interesse e scegliere la data e l'ora. La richiesta di appuntamento può essere rivolta sia al proprio ufficio di riferimento (per residenza, sede legale o sede di registrazione di un atto) sia a quello che ha in carico la pratica da trattare. In questa prima fase sono **tre le opzioni** a disposizione dei cittadini: "Atti e successioni" (area Registro); "Dichiarazioni e rimborsi" (area Imposte dirette); "Codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria" (area Identificazione). Anche l'ufficio potrà proporre al contribuente un appuntamento in videochiamata, se utile per chiudere una pratica in maniera più semplice e veloce (ad esempio per gli approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

«Con il nuovo servizio di videochiamata - ha affermato il direttore dell'Agenzia, **Ernesto Maria Ruffini** – è adesso possibile prenotare un appuntamento online e dialogare con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate direttamente da casa o dal luogo in cui ci si trova. Non sarà quindi più necessario recarsi di persona ad uno sportello né fare la coda. Comunicare con il fisco diventa più facile e compatibile con gli impegni della vita quotidiana: una concreta semplificazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini».

Un [video](#), disponibile sul canale YouTube dell'Agenzia, e una **guida** aggiornata, online sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, illustrano ai cittadini come accedere al servizio.

Prima casa: termini sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022

La **sospensione** dei termini “prima casa” deve ritenersi operante anche in relazione al **periodo** compreso tra il **1° gennaio** e il **28 febbraio 2022** sebbene anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga contenuta nel [Milleproroghe 2022](#). Conseguentemente, i termini in questione restano sospesi **senza soluzione di continuità** dal 23 febbraio 2020 al 31 marzo 2022 e hanno ricominciato nuovamente a decorrere dal **1° aprile 2022**.

È quanto chiarito dall'AE in una nuova Circolare dedicata alle novità del Decreto **Milleproroghe 2022** ([DL 228/2021](#) conv. in [L. 15/2022](#)) relative a imposta di registro, IVA e IRAP.

I termini prima casa oggetto di sospensione sono i seguenti:

- il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro cui trasferire la **residenza** nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto deve procedere all'**acquisto** di un **altro immobile** da destinare a propria abitazione principale;
- il termine di un anno entro il quale il contribuente deve procedere alla **vendita** della “vecchia” **prima casa, pre-posseduta** rispetto alla nuova acquistata;
- il termine di un anno dall'alienazione della “vecchia” prima casa, per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento del **credito d'imposta** per il riacquisto della prima casa.

Nel caso in cui il contribuente, ritenendosi decaduto dal beneficio “prima casa”, nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2022, abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ha diritto al **rimborso** delle stesse. Gli altri chiarimenti riguardano:

- i soggetti che svolgono attività di **allevamento avicunicolo o suinicolo** nelle aree soggette a restrizioni sanitarie a causa delle emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana, per i quali è prevista la proroga al 31 luglio 2022 delle scadenze comprese tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2022 dei versamenti riguardanti le ritenute alla fonte ([artt. 23 e 24 DPR 600/73](#)) e le trattenute relative alle addizionali IRPEF regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta, nonché dei versamenti IVA. Non sono dovuti interessi per i versamenti effettuati fino al 31 luglio 2022. Gli eventuali **versamenti** già effettuati nei mesi di **gennaio e febbraio 2022 non** potranno essere oggetto di **rimborso**;
- la **regolarizzazione** degli **omessi versamenti IRAP** per errata applicazione dell'esonero previsto dal Decreto Rilancio ([DL 34/2020](#)). Grazie all'ultima proroga è posticipato al **30 giugno 2022** il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo IRAP 2019 e il primo acconto IRAP 2020, nel caso in cui tali importi non siano stati versati per una erronea interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dal c.d. Temporary Framework.

[Circ. AE 29 marzo 2022 n. 8/E](#)
[DL 228/2021 conv. in L. 15/2022](#)

Regioni colpite dal sisma: prorogata l'esenzione IMU

Tra le novità introdotte dalla legge di conversione del DL **Sostegni-ter** vi è la proroga dell'**esenzione** dal pagamento dell'**IMU** per gli **immobili inagibili** situati nei comuni delle regioni **Emilia Romagna, Lombardia e Veneto** colpiti dal **sisma** del 2012.

I **comuni** interessati sono quelli individuati dall'[art. 1 c. 1 DL 74/2012](#) e dall'[art. 67-septies DL 83/2012](#).

L'esenzione, già concessa fino al 31 dicembre 2021, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022.

[art. 22-bis DL 4/2022 conv. in L. 25/2022](#)

Rottamazione-ter: l'AER ricapitola il calendario

Il nuovo calendario della "**Rottamazione-ter**" è pubblicato dall'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**, nelle FAQ messe a disposizione dei contribuenti ed incentrate sulla riammissione inserita nel Decreto Sostegni ter ([art. 10 quinquies DL 4/2022](#) conv. in [L. 25/2022](#)).

In particolare, la legge prevede la **possibilità** di mantenere i **benefici** delle **definizioni agevolate** se il versamento delle rate originariamente previste negli anni 2020 e 2021, nonché quelle in scadenza nel 2022, viene effettuato entro le seguenti date:

- **30 aprile 2022** per le rate di "**Rottamazione-ter**" e "**Saldo e stralcio**" originariamente in scadenza nel 2020;
- **31 luglio 2022** per le rate di "**Rottamazione-ter**" e "**Saldo e stralcio**" originariamente in scadenza nel 2021;
- **30 novembre 2022** per le rate di "**Rottamazione-ter**" previste nel 2022.

Per ogni scadenza è possibile effettuare il pagamento avvalendosi anche di ulteriori **5 giorni di tolleranza** concessi dalla legge, pertanto per il termine del 30 aprile, in considerazione anche dei giorni festivi, saranno validi i pagamenti effettuati entro il 9 maggio.

In caso di **versamenti** oltre i termini previsti o per **importi parziali**, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Viene inoltre stabilita l'**estinzione** delle **procedure esecutive** eventualmente avviate in seguito al mancato, parziale o ritardato pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

[L. 25/2022](#)

Superbonus edifici unifamiliari: in arrivo la proroga

In arrivo la **proroga** del **Superbonus** per le **abitazioni unifamiliari**. Ad annunciarlo è il sottosegretario all'Economia Federico Freni in **commissione Finanze** alla **Camera**, rispondendo a un'interrogazione a [risposta immediata n. 5-07776](#) che evidenzia la necessità di uniformare i termini di scadenza previsti per le agevolazioni relative a lavori che interessano gli edifici unifamiliari a quelli previsti per i lavori nei condomini.

L'attuale disciplina, invece, per gli interventi realizzati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, concede l'agevolazione solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (per gli edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, il 110% è riconosciuto fino al 31 dicembre 2023 e, con aliquote di detrazioni ridotte, fino al 2025).

"Sono in corso presso i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli altri Dicasteri interessati – ha affermato il Sottosegretario Freni - approfondimenti istruttori per valutare

una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l'espletamento degli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022 in corso di predisposizione”.

Caro energia: bollette rateizzate e prelievo alle imprese di energia e gas

Contrastare il **rincarico** di **luce** e **gas** con la **rateizzazione** delle **bollette** e un **prelievo solidaristico** sugli **extra profitti** di produttori e distributori di energia. È quanto prevede il nuovo [Decreto Ucraina](#) entrato in vigore lo scorso 22 marzo.

Rateizzazione bollette e Fondo garanzia ([art. 8 DL 21/2022](#))

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di **maggio** e **giugno 2022**, per un numero massimo di **ventiquattro rate mensili**. Ad ulteriore sostegno alle imprese, **SACE s.p.a.** potrà intervenire come garante per gli istituti bancari e finanziari affinché questi ultimi possano soddisfare le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione. Si stima che la propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di maggio e giugno 2002 sarà pari al 60%.

Contributo straordinario contro il caro bollette ([art. 37 DL 21/2022](#))

Il contributo, a titolo di **prelievo solidaristico** straordinario dovuto per l'anno 2022, è posto a carico dei **produttori, importatori e rivenditori** di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi che hanno beneficiato di **extra profitti**, a causa dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore (non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme).

La **base imponibile** del contributo è costituita dall'**incremento** del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a € 5.000.000, il contributo si applica nella misura del 10%, mentre, non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%. È stata stimata una base imponibile pari a circa € 39.800 milioni da cui applicando un'aliquota del 10%, si giungerebbe a un contributo straordinario di circa € 3.980 milioni nel 2022.

Il contributo, **indeducibile** ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovrà essere liquidato e versato **entro il 30 giugno 2022**. Per l'accertamento, le sanzioni e l'eventuale contenzioso si applicheranno le disposizioni in materia di IVA.

Al fine di scongiurare il verificarsi di indebite ricadute sui prezzi al consumo di gas ed elettricità, i soggetti tenuti al pagamento del contributo in questione dovranno, inoltre, **comunicare** mensilmente all'**AGCM** i **prezzi** medi di acquisto, di produzione e vendita dei prodotti commercializzati.

Aiuti di Stato: disco verde ai sostegni per i commercianti al dettaglio

Via libera della [Commissione Europea](#) al regime italiano da € 200 milioni a sostegno del settore del commercio al dettaglio nel contesto della pandemia COVID-19. La misura, prevista dal Sostegni-ter ([art. 2 DL 4/2022](#)), prevede il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono **commercio al dettaglio** come attività principale con **codici ATECO**: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 (per approfondimenti si veda la news "[Sostegni-ter: aiuti a dettaglianti, settore turistico e divertimento](#)").

Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di **sovvenzioni dirette**. La misura sarà aperta alle imprese che hanno subito un **calo** del **fatturato** di almeno il 30% nel 2021 rispetto al 2019 e i cui ricavi non hanno superato i 2 milioni di € nel 2019. L'importo dell'aiuto per beneficiario sarà calcolato sulla base della differenza tra i ricavi medi mensili nel 2021 e quelli registrati nel 2019. L'obiettivo del

regime è soddisfare il **fabbisogno di liquidità** dei beneficiari e aiutarli a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia.

Per la Commissione il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l'aiuto:

- non supererà € 2,3 milioni per beneficiario;
- sarà concesso entro il 30 giugno 2022.

[art. 2 DL 4/2022](#)

Covid-19: verso il graduale ritorno alla normalità

Arriva in Gazzetta Ufficiale il **nuovo Decreto Covid-19** recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Accesso ai luoghi di lavoro: cosa cambia?

Solo **fino al 30 aprile 2022** per accedere al luogo di lavoro, sia nel settore pubblico che nel settore privato, sarà necessario il **Green Pass**.

Conseguentemente, sono confermate le disposizioni in caso di mancanza della certificazione:

- il lavoratore senza certificazione è considerato assente ingiustificato;
- è possibile, nel settore privato, sostituire il lavoratore sospeso per periodi rinnovabili.

Lavoratori ultracinquantenni

A partire **dal 1° aprile** e fino al **30 aprile 2022**, i lavoratori ultracinquantenni possono accedere ai luoghi di lavoro anche con il **solo Green Pass base**: rimane, tuttavia, confermato l'**obbligo vaccinale fino al 15 giugno** e la relativa sanzione in caso di inadempimento (€ 100).

Obblighi vaccinali

L'obbligo vaccinale continua ad essere previsto:

- fino al 31 **dicembre 2022**, per il **personale sanitario**;
- fino al 15 giugno 2022, per tutti gli altri soggetti obbligati (comparto scuola, difesa, soccorso ecc.).

Smart working

Fino al **30 giugno 2022** sarà possibile attivare lo smart working in **modalità semplificata**, quindi senza necessità di accordo individuale.

Sorveglianza sanitaria eccezionale

Prorogata al **30 giugno** anche la disposizione che prevede, per i datori di lavoro, l'obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei **lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio** da Covid-19.

Obbligo di mascherine al chiuso

Fino al **30 aprile 2022** viene confermato l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi **al chiuso**. In ambito lavorativo, fino alla medesima data, le mascherine di tipo chirurgico vengono considerate **Dispositivi di Protezione Individuale**, anche per i lavoratori addetti a servizi domestici e familiari.

La mascherina potrà essere tolta al momento del **ballo** nelle discoteche oppure durante lo svolgimento dell'**attività sportiva**.

Dalla "quarantena da contatto" all'autosorveglianza

Dal **1° aprile 2022**, l'obbligo riguarderà solo i contagiati destinatari di provvedimenti emessi dalle autorità sanitarie.

Al posto della c.d. **quarantena da contatto** si prevede l'**autosorveglianza** con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto.

In caso di **sintomi**, si dovrà effettuare un tampone rapido o molecolare, da ripetere dopo 5 giorni dall'ultimo contatto se ancora sintomatici.

Green Pass: cosa sapere

Tra il **1°** e il **30 aprile 2022** sarà necessario il **Green Pass rafforzato** per l'accesso a:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- b) convegni e congressi;
- c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
- e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.

Per lo stesso periodo, sarà necessario il **Green Pass base** per l'accesso a:

- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- c) concorsi pubblici;
- d) corsi di formazione pubblici e privati;
- e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto;
- g) trasporti interregionali o a lunga percorrenza: resta confermato, inoltre, l'obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.

[DL 24/2022](#)

Bonus affitti: ulteriore cessione del credito nel rispetto degli aiuti di Stato

L'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti sul **bonus affitti** ([art. 28 DL 34/2020](#)), rettificando in parte quanto indicato nella [Risp. AE 1° dicembre 2021 n. 797](#). Secondo il Fisco, con riferimento al **tax credit** sui **canoni di locazione** di immobili ad **uso non abitativo**, la possibilità per il cessionario di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata è ammessa soltanto nell'ipotesi in cui permangano i requisiti che ne consentono l'utilizzo diretto in capo al beneficiario

originario (oppure in capo alla “impresa unica”): la cessione risulta quindi possibile per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della **soglia** prescritta dalla normativa in tema di **aiuti di Stato**.

Non risulta, infatti, possibile cedere un credito d'imposta per l'**importo eccedente il massimale** applicabile ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, atteso che il predetto massimale non costituisce un limite alla compensazione del credito d'imposta quanto un limite alla maturazione dell'aiuto.

[Risp. AE 23 marzo 2022 n. 153](#)

Superbonus: cumulabilità con contributo post sisma

I condómini che effettuano lavori di **ristrutturazione** finalizzati all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico del condominio per il quale hanno già beneficiato del contributo pubblico post **sisma** possono fruire anche del Superbonus.

In particolare, **il Superbonus** spetta:

- a fronte dello stesso intervento, solo per le eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo già concesso;
- per le opere di ulteriore **consolidamento** dei medesimi edifici, anche a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, per intero, senza dover sottrarre dalle spese i contributi ricevuti, a condizione che si conseguano i **limiti prestazionali** richiesti dalla disciplina, avendo come riferimento lo stato dell'edificio prima dell'inizio dei lavori per i quali si usufruisce del Superbonus. Tale conseguimento deve essere asseverato da **tecnici abilitati** nonché da professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del **collaudo statico**.

[Risp. AE 21 marzo 2022 n. 134](#)

Pagamento debiti del defunto prima della dichiarazione di successione

L'Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti sul tema delle eredità e dei trasferimenti *mortis causa*. È possibile eseguire quelle **operazioni** concernenti i **rapporti finanziari di de cuius**, esplicitamente autorizzate dall'Autorità Giudiziaria all'**amministratore di sostegno** del beneficiario deceduto, nelle more della presentazione della **dichiarazione di successione** o prima che sia dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi è obbligo di presentarla. In tali casi, l'esecuzione del provvedimento giudiziale da parte dell'Istante **non** costituisce una **violazione punibile**, per cui non potrà trovare applicazione la sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto dell'[art. 53 c. 2 e 4 TUS](#).

[Risp. AE 22 marzo 2022 n. 147](#)

Autonomi e professionisti: esclusione IRAP dal 2022

Per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni l'**esclusione IRAP** si applica dal periodo d'imposta 2022, pertanto, ad oggi, non vi è alcuna possibilità di sospensione, da parte dell'AE, dell'attività di riscossione, per coloro che, fino al 2021, hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.

Il MEF, riprendendo un consolidato orientamento giurisprudenziale ([Cass. SU 10 maggio 2016 n. 9451](#)), ha ricordato che il requisito dell'**autonoma organizzazione** ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Si ricorda che, alla luce delle novità apportate dalla legge di bilancio 2022, l'esclusione IRAP si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d'impresa e arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione.

[Risp. Interr. parl. 16 marzo 2022 n. 5-07710](#)

Nuove imprese a tasso zero: domande dal 24 marzo

A partire dalle ore **12.00** del **24 marzo 2022** riapre lo sportello “**ON – Oltre Nuove Imprese a tasso zero**”, l'incentivo che punta a sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da **giovani** tra i **18** e i **35 anni** oppure da **donne** di tutte le età. A stabilirlo è il DD MISE 16 marzo 2022 che rifinanzia la misura con **€ 150 milioni**, così come previsto dalla [Legge di Bilancio 2022](#). L'agevolazione potrà essere richiesta da **imprese** che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

I requisiti di accesso e le modalità di presentazione della domanda non sono variate: la procedura è tutta online attraverso la **piattaforma** di [INVITALIA](#). Lo sportello resterà aperto fino ad **esaurimento** delle **risorse**. I programmi, ricordiamo da ultimo, dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Nuova Sabatini: istruzioni MISE sulle modalità di erogazione

Il MISE ha aggiornato le disposizioni relative alle modalità di erogazione del contributo **Nuova Sabatini**, fornendo le **istruzioni operative** in relazione alle modifiche introdotte dall'[art. 1 c. 48 L. 234/2021](#). La [Legge di Bilancio 2022](#) ha, infatti, disposto il **ripristino** dell'erogazione in **più quote annuali** del contributo, con l'unica **eccezione** per le domande con **finanziamento** di importo non superiore a **€ 200.000,00**, per le quali il medesimo contributo può essere erogato in un'**unica soluzione** (nei limiti delle risorse disponibili). In allegato al provvedimento è pubblicato anche il **modello** per la **richiesta** dell'erogazione.

Con il provvedimento direttoriale, è altresì **soppresso** l'[all. 8 Circ. MISE 15 febbraio 2017](#): a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, per le richieste di erogazione della prima quota o della quota unica di contributo concesso a fronte della realizzazione di **investimenti 4.0**. Nel caso in cui gli stessi riguardino l'**acquisto** o l'acquisizione in **leasing** di beni materiali previsti nella prima sezione dell'allegato 6/A, le imprese non saranno più tenute alla trasmissione di apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati, ma potranno attestare le medesime caratteristiche dei beni direttamente nella richiesta unica di erogazione (modulo RU) secondo le modalità previste al punto 13.4 della [Circ. MISE 15 febbraio 2017 n. 14036](#).

[art. 1 c. 48 L. 234/2021](#)

Bonus edilizi: chiarimenti AE sulle cessioni nel periodo transitorio

L'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito, con una [FAQ](#) pubblicata il 17 marzo, quante cessioni dei crediti derivate da detrazioni edilizie possono essere effettuate, a seguito dell'entrata in vigore del [DL 13/2022](#) (cd. Decreto Frodi). L'[art. 1 c. 2 DL 13/2022](#) ha reintrodotto il divieto di cessione ulteriore

alla prima con riferimento al *Superbonus*, ai *Bonus* diversi dal *Superbonus* e ai *Bonus* anti-COVID, prevedendo, inoltre, la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del [Decreto Frodi](#)) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti “qualificati”).

Continuano invece a trovare **applicazione**, non essendo stati modificati dal [Decreto Frodi](#), la **disciplina transitoria** per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022 e la **nullità** dei **contratti** eventualmente stipulati in **violazione** del divieto delle **cessioni plurime**.

Al fine di tutelare l'affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, alla luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate, l'AE ha disposto un quadro riassuntivo:

Evento	Tipo	Ulteriori cessioni
Prima cessione o sconto	Prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (<i>jolly</i>) e poi due volte a soggetti “qualificati”
	Prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”
	Sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”
Evento	Tipo	Ulteriori cessioni
Cessioni successive alla prima	Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022	Il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (<i>jolly</i>) e poi due volte a soggetti “qualificati”
	Cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione <i>jolly</i> comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio	Il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”

[FAQ AE 17 marzo 2022](#)

Articoli d'autore

Decreto contro il caro bollette: sintesi degli interventi fiscali per imprese e consumatori

A cura di *Monica Greco*

È cominciato l'iter per la conversione in legge del **decreto Energia**, con le misure per arginare il “**caro bollette**”. Il [DL 17/2022](#) è stato appena pubblicato nella GU 50 del 1° marzo 2022 e reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Il presente articolo si sofferma su alcune delle linee di intervento introdotte dal Governo per sostenere le **imprese** e i **consumatori** dal “caro bolletta”, nonché sulle misure per sostenere la liquidità delle imprese.

Più in dettaglio, tratteremo le norme del decreto:

- [art. 1](#) prevede di **azzerare gli oneri generali di sistema**;
- [art. 2](#) dispone la **riduzione dell'IVA** e degli oneri generali del settore gas;
- [art. 3](#) prevede un rafforzamento del **bonus sociale** elettrico e del gas naturale;
- [art. 4](#) dispone un **credito d'imposta** alle imprese energivore;
- [art. 5](#) introduce un **credito d'imposta** alle imprese a forte consumo di gas naturale;
- [art. 8](#) tratta il sostegno alle esigenze di **liquidità** delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia;
- [art. 15](#) dispone **semplificazioni per impianti a sonde geotermiche** a circuito chiuso.

Il contenimento degli aumenti del settore energetico

Le misure previste dal decreto in esame sul fronte **emergenza** riguardano interventi specifici per contenere nel breve tempo i costi delle bollette energetiche. Ecco gli articoli principali:

1. AZZERAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA: l'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022 le aliquote relative agli **oneri generali di sistema** applicate:

- alle **utenze domestiche** e alle **utenze non domestiche in bassa tensione**, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. I principali beneficiari di questa misura saranno le piccole utenze, comprese quelle domestiche, ma anche quelle relative a negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini;

- alle utenze con **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, con decorrenza dal 1° aprile 2022.

2. RIDUZIONE DELL'IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS: in deroga alle disposizioni del Testo IVA si assoggettano all'aliquota **IVA del 5%** le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nel secondo trimestre a causa di congiunture internazionali.

N.B. Gli usi civili e industriali del gas metano sono individuati ai sensi dell'[art. 26 c. 1 TUA](#) (D.Lgs. 504/95).

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5% riguarda le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate sia all'aliquota del 10% che del 22%.

La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle **somministrazioni** contabilizzate nelle fatture emesse per i suddetti consumi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Inoltre, per contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede l'azzeramento, per il medesimo trimestre, delle aliquote relative agli **oneri generali di sistema** per il settore del gas.

3. RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS: il decreto dispone anche per il 2° trimestre 2022 il riconoscimento del *bonus sociale elettrico e gas* ai clienti domestici economicamente svantaggiati (famiglie con ISEE di circa € 8.265, famiglie numerose con ISEE fino a € 20 mila, percettori di reddito di cittadinanza) e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute. Più dettagliatamente, si dispone che le **agevolazioni**, relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA in modo da **minimizzare gli incrementi** della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di **€ 500 milioni**.

4. IL CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE ENERGIVORE: il decreto, all'articolo 4, prevede a favore delle **imprese energivore** un contributo straordinario, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, riconosciuto sotto forma di **credito d'imposta** pari al **20%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Si tratta, nello specifico delle imprese ricomprese fra quelle di cui al DM 21 dicembre 2017, che hanno subito nel primo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% rispetto a quello relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall'innalzamento dei costi dell'energia in questione.

Il predetto credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse auto-consumata nel secondo trimestre 2022.

N.B. Per calcolare l'incremento di costo richiesto per l'accesso al beneficio si considera la variazione dei prezzi unitari dei combustibili fossili acquistati e utilizzati per la produzione dell'energia elettrica auto-consumata. Per determinare il valore del credito d'imposta si fa riferimento al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN).

Il credito d'imposta riconosciuto a dette imprese sarà utilizzabile esclusivamente in **compensazione**; allo stesso non si applicano i limiti di cui all'[art. 1 c. 53 L. 244/2007](#) e di cui all'[art. 34 L. 388/2000](#). Il credito d'imposta:

- **non** concorre alla formazione del **reddito** d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (**IRAP**);
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61](#) e [109 c. 5 TUIR](#);
- è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. IL CREDITO D'IMPOSTA PER IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE: è disposto il riconoscimento alle **imprese a forte consumo di gas naturale** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, un **contributo straordinario**, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale.

Il contributo, concesso sotto forma di credito d'imposta, è pari al **15%** della **spesa** sostenuta per l'**acquisto del gas** necessario alle proprie attività industriali ed è concesso solo se il prezzo medio di riferimento del gas naturale nel primo trimestre dell'anno 2022 risulta essere superiore del 30% del medesimo prezzo medio di riferimento rilevato nell'identico trimestre dell'anno 2019.

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'[art. 17 D.Lgs. 241/97](#), non si applicano i limiti di cui all'[art. 1 c. 53 L. 244/2007](#) e all'[art. 34 L. 388/2000](#). Il

credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61](#) e [109 c. 5 TUIR](#); ed è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Sostegno alle imprese per il caro bollette

Al fine di sostenere le esigenze di **liquidità** delle **imprese** conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia il decreto in esame all'[art. 8](#) prevede che i **finanziamenti** richiesti dalle imprese per far fronte all'attuale emergenza energetica possono essere **assistiti** dalle **garanzie** dello **Stato** attraverso gli strumenti Garanzia Italia e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle medesime condizioni agevolative previste dai regimi operanti in vigenza del Temporary Framework.

In particolare, si prevede si concedano garanzie a condizioni agevolate a sostegno delle esigenze conseguenti agli aumenti dei prezzi delle forniture energetiche, nelle stesse misure e modalità previste dall'[art. 1 DL 23/2020](#) conv in [L. 40/2020](#), ai sensi del quale ricordiamo la società **SACE** Spa è autorizzata a rilasciare, fino al 30 giugno 2022 (termine di validità del Temporary Framework), garanzie in favore delle imprese con sede in Italia.

Anche le garanzie concesse dalla società SACE Spa in favore delle mid-cap possono essere rilasciate per le medesime finalità.

Si dispone, infine, la modifica dell'[art. 13 DL 23/2020](#), ai sensi del quale il **Fondo** di garanzia per le **piccole e medie imprese** rilascia, fino al 30 giugno 2022 garanzie a condizioni derogatorie e agevolate rispetto all'ordinaria operatività. La disposizione, in particolare, introduce una specifica **deroga** alla reintroduzione della commissione una tantum per il rilascio della garanzia disposta con l'ultima legge di bilancio ([L. 234/2021](#)), prevedendo la **gratuità** della **garanzia** rilasciata dal Fondo sui finanziamenti richiesti dalle imprese per far fronte all'attuale emergenza energetica.

Le novità per gli impianti a sonde geotermiche

L'[articolo 15](#) del decreto in esame integra quanto già previsto dall'art. 25 D.Lgs. 199/2021, in materia di semplificazioni per l'**installazione** di **impianti** a fonti rinnovabili al servizio di edifici, prevedendo una disciplina dedicata agli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica. In particolare, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica che individui le prescrizioni per la posa in opera di tali impianti e i casi in cui è possibile applicare la procedura abilitativa semplificata di cui all'[art. 6 D.Lgs. 28/2011](#). Con il medesimo decreto si stabilisce, inoltre, in quali casi l'attività di installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica destinati al riscaldamento, alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica rientra nelle attività di edilizia libera, ponendo dei limiti con specifico riguardo alla potenza (2 MW) e alla tipologia di impianto: tale semplificazione è infatti limitata agli impianti che effettuano lo scambio termico senza prelievi o immissioni di fluidi nel sottosuolo (**impianti a circuito chiuso**).

Tale limitazione è finalizzata a circoscrivere la massima **semplificazione** ai casi che non richiedano particolari approfondimenti tecnici da parte delle autorità atte al rilascio delle autorizzazioni, sia in termini di opere edili connesse all'installazione, che a verifiche di sicurezza.

Come cambia il Fondo di Garanzia PMI con il Milleproroghe

A cura di Maurizio Maraglino Misciagna

L'approvazione della [Legge di Bilancio 2022](#) aveva purtroppo decretato un graduale rientro del Fondo Centrale di Garanzia nell'operatività ordinaria, considerando l'attenuarsi della crisi pandemica e lo slittamento da parte della Commissione Europea del Temporary Framework UE sugli **aiuti di stato** soltanto fino al 30 giugno 2022. La [L. 234/2021](#) aveva previsto l'**eliminazione** della **garanzia a titolo gratuito** (dal 1° aprile 2022) mentre la concessione della garanzia senza applicazione dello specifico modello di valutazione adottato dal Fondo viene mantenuta solo fino al 30 giugno 2022. Gli [art. 3 c. 4 bis e 4 ter del Milleproroghe](#) hanno di fatto modificato le precedenti regole definite nella [Legge di Bilancio 2022](#) rivedendo e sostenendo le **piccole** e medie imprese in tema di **Fondo di Garanzia**.

Nello specifico le novità introdotte riguardano:

- la concessione alle **PMI**, dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, degli interventi di garanzia del Fondo per finalità di investimento con **garanzia 80%** indipendentemente dalla fascia di appartenenza in cui si ricade all'interno del modello di valutazione e per altre finalità come ad esempio esigenze di liquidità (in questo caso garanzia 80% a favore dei soggetti beneficiari che rientrano nel modello di valutazione nelle fasce 3,4,5 e garanzia al 60% in favore dei soggetti beneficiari che rientrano nelle fasce 1 e 2);
- sospensione di ulteriori sei mesi per i finanziamenti fino a € 30 mila erogati tramite il Fondo Centrale di Garanzia PMI con **rate di rimborso** previste nel 2022. La dilazione si applica ai soli rimborsi previsti nel corso dell'anno.

Secondo i dati pubblicati dalla task force liquidità (nella quale rientrano MEF, MiSE, Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, Mediocredito centrale e Sace), le richieste di garanzia pervenute al fondo tra il 16 marzo 2020 e il 22 febbraio 2022 hanno raggiunto quota 2.616.495 per un valore complessivo che supera € 227,6 miliardi. Come si legge nella nota, si parla di "garanzie a favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti".

Nel dettaglio, le domande relative alle misure introdotte dai [decreti "Cura Italia"](#) e "[Liquidità](#)" sono 2.598.243 per un importo finanziato che sfiora € 225,9 miliardi. Nel 2021, le domande accolte sono state 999.064 a fronte di 1.585.344 nello stesso periodo del 2020. Gli interventi di garanzia diretta rappresentano la quasi totalità con il 96,0% del totale (959.315 domande accolte) mentre la riassicurazione/controgaranzia il 4,0% del totale (39.749 domande accolte). Dal confronto con i dati relativi al 2020, si rileva una riduzione del -37,6% per la garanzia diretta e del -16,5% per la controgaranzia/riassicurazione. Le richieste relative ai finanziamenti fino a € 30mila, che possono essere erogate anche prima di ottenere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore, sono invece 1.180.850 per circa € 23 miliardi. Le garanzie per moratorie di cui all'[art. 56 DL 18/2020](#) (decreto "Cura Italia") sono 694.903 per un importo complessivo che si avvicina a € 27 miliardi. Infine, i **prestiti** garantiti nell'ambito di "Garanzia Italia" di **Sace** (la società per azioni del gruppo italiano a partecipazione pubblica Cassa depositi e prestiti) ammontano a € 32,9 miliardi per 4.581 operazioni. La grande importanza e utilità del fondo di garanzia a tutela delle PMI, è inoltre registrata dalla crescita di oltre € 22 miliardi dei volumi complessivi dei prestiti garantiti in procedura semplificata, a fronte di 4.467 richieste di Garanzia gestite ed emesse tutte entro 48 ore dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale dedicata a cui sono accreditate oltre 250 banche, istituti finanziari e società di **factoring** e **leasing**.

[art. 3 c. 4 bis e 4 ter DL 228/2021 conv. in L. 15/2022](#)

Agevolazioni prima casa: termini sospesi fino al 31 marzo

A cura di Lorenzo Meroni

Con una modifica inserita nel decreto **Milleproroghe** nel corso dell'iter di **conversione** viene previsto un ulteriore **prolungamento al 31 marzo** per il periodo di **sospensione** dei **termini** entro i quali porre in essere gli **adempimenti** necessari per mantenere le agevolazioni o per usufruire del credito d'imposta per il riacquisto della **prima casa**.

Il **periodo complessivo** di **sospensione** va quindi ora dal **23 febbraio 2020** sino al **31 marzo 2022**.

Prolungamento del periodo di "congelamento" dei termini

La variazione introdotta nell'iter di conversione del [DL 228/2021](#) (Decreto "Milleproroghe 2021") modifica nuovamente il termine di "sospensione" dei termini entro i quali porre in essere gli adempimenti necessari per mantenere le **agevolazioni** o per usufruire del **credito d'imposta** per il **riacquisto** della **prima casa** originariamente introdotto dal [DL 23/2020](#) (Decreto "Liquidità") per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e già successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 dal [DL 183/2020](#) (Decreto "Milleproroghe 2021").

Ancora da chiarire se la proroga in commento avrà o meno efficacia anche per i termini scaduti dopo il 1° gennaio 2022, ma prima dell'entrata in vigore della modifica normativa.

Termini interessati dalla "sospensione"

Come puntualmente chiarito dalla [Circ. AE 13 aprile 2020 n. 9/E](#), paragrafo 8, i **termini** oggetto di **sospensione** sono i seguenti:

- il **periodo di 18 mesi** dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve **trasferire** la **residenza** nel comune in cui è ubicata l'abitazione;
- il **termine di un anno** entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'**acquisto** di un **altro immobile** da destinare a propria **abitazione principale**;
- il **termine di un anno** entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla **vendita** dell'**abitazione** ancora in suo **possesso**, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa";
- il **termine di un anno** dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il **riacquisto** di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un **credito d'imposta** fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

Ristrutturazione su immobili contigui acquistati per realizzare un'unica unità abitativa

Come noto l'**agevolazione "prima casa"** spetta anche nell'ipotesi di **acquisto** di **più unità abitative contigue** destinate a costituire un'**unica abitazione** purché la stessa conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso di cui al [DM 2 agosto 1969](#). Tuttavia, la sussistenza dei requisiti dell'agevolazione non può essere differita sine die e il contribuente, al fine di conservare l'agevolazione, deve dimostrare l'**ultimazione** dei **lavori entro tre anni** dalla **registrazione** dell'**atto** ([Circ. AE 12 agosto 2005 n. 38/E](#)). L'Agenzia delle Entrate con la [Risp. AE 9 aprile 2021 n. 235](#) ha chiarito che per questo specifico caso la **proroga** in commento **non opera**. In generale, infatti, la sospensione disposta dalla normativa emergenziale può trovare applicazione solo se il "termine" di cui trattasi rientra tra quelli specificatamente elencati dall'[art. 24 DL 23/2020](#) (Decreto "Liquidità").

[art. 3 c. 5-septies DL 228/2021 conv. in L. 15/2022](#)

In GU il nuovo decreto “frodi”: cessione a banche e sicurezza dei cantieri

A cura di Monica Greco

È in vigore dal 26 febbraio 2022 il nuovo decreto “Frodi” ([DL 13/2022](#)). Gli scenari per la **fruizione** dei **bonus edilizi** sono modificati ancora una volta con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 del decreto recante misure nuove e stringenti urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sulle regole per l'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Si allargano le maglie per cedere, dopo la prima volta, i crediti derivanti dai bonus edilizi prevedendo che si possa procedere alla **cessione dei crediti per altre due volte**, ma solo a soggetti “vigilati” come le banche e gli intermediari finanziari. Si vietano le cessioni parziali e si istituisce un **codice identificativo univoco** per i crediti.

Si inaspriscono le **sanzioni** - pecuniarie fino a € 100 mila, ma anche penali con reclusione da 2 a 5 anni - per i tecnici abilitati che “sgarrano” nella produzione delle asseverazioni rilasciate ai fini dei bonus edilizi.

Scatta l'obbligo di **applicazione** dei **CCNL** per garantire la sicurezza nei cantieri, aspetto che diviene oggetto di controllo da parte del “tecnico” che rilascia il visto di conformità.

Si riformula nuovamente il meccanismo di compensazione delle imprese che operano nel settore energetico.

Le nuove modalità di “Opzione” dei bonus edili

L'[art. 1 DL 13/2022](#) dispone nuove misure di **contrasto** alle **frodi** nel settore delle agevolazioni fiscali-economiche stabilendo modifiche di rilevante interesse sulle modalità per effettuare la cessione dei crediti o per fruire dello sconto in fattura in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale spettante per i bonus dell'edilizia. In particolare, il nuovo intervento legislativo disposto all'art. 1 al punto 1 se da un lato si sottolinea il veto di poter effettuare la **cessione “multipla”** dei bonus edilizi; dall'altro al punto 2 – con una modifica gli [artt. 121 e 122 DL 34/2020](#) – stabilisce che è possibile cedere per **ulteriori due volte**, successive alla prima, il credito d'imposta, ma solo a favore di **banche e intermediari finanziari**, società appartenenti a un gruppo bancario e **imprese di assicurazione**.

Il nuovo decreto più specificatamente:

- abroga l'[art. 28 c. 1 DL 4/2022](#);
- modifica l'[art. 121 DL 34/2020](#);

disponendo che i soggetti che sostengono **spese** per gli **interventi edilizi** negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, potranno optare **in alternativa**:

- per lo **sconto** sul **corrispettivo** dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dagli stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione**, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia, ferma restando l'applicazione dell'art. 122-bis c. 4 Decreto Rilancio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

- per la **cessione** di un **credito d'imposta** di pari ammontare **ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **senza facoltà di successiva cessione**, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione dell' [art. 122-bis c. 4 Decreto Rilancio](#), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, *anche successiva alla prima*.

Inoltre, dispone al punto 3 del citato articolo che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni **non** possano formare oggetto di **cessioni parziali** successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate. A tal fine, i crediti saranno "riconoscibili" grazie a uno specifico **codice identificativo univoco** che dovrà essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della **prima** cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire **dal 1° maggio 2022**.

Le sanzioni per gli asseveratori

L'[art. 2](#) del decreto in esame riscrive le misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche, stabilendo che il **tecnico abilitato** nelle **asseverazioni**, di cui all'[art. 121 c. 1-ter lett. b\) DL 34/2020](#), è punito con la **reclusione** da **due a cinque anni** e con la **multa** da **€ 50 mila a € 100 mila** qualora esponga informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso o attesta falsamente la congruità delle spese. Inoltre, se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Si elimina il tetto relativo al **massimale** per sottoscrivere l'**assicurazione professionale**, prevedendo che per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni vi sia la copertura con polizza assicurativa con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Utilizzo del credito e disposizioni penali

L'[art. 3 DL 13/2022](#) dispone i termini di utilizzo dei **crediti d'imposta** sottoposti a **sequestro penale**, prevedendo che esso possa avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli [artt. 121 c. 3](#) e [122 c. 3 DL 34/2020](#), **aumentati di un periodo** pari alla **durata** del **sequestro** medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d'imposta previsto dalle richiamate disposizioni.

Per la medesima durata, poi, restano fermi gli ordinari poteri di **controllo** esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli [artt. 121](#) e [122](#) del medesimo decreto.

L'Agenzia delle Entrate effettua il **monitoraggio** sull'utilizzo del credito d'imposta nei predetti casi e comunica i relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini di quanto previsto dall'[art. 17 c. 13 L. 196/2009](#).

Sicurezza nei cantieri edili

Nell'[art. 4](#) trova spazio un intervento per la **sicurezza** nei **cantieri edili** che prevede nuove verifiche per il rilascio del visto di conformità. I tecnici abilitati dovranno verificare, sotto un profilo formale, che nell'**atto di affidamento** dei **lavori** sia indicato che i lavori sono eseguiti da datori che applicano i

contratti collettivi di lavoro, tale evidenza dovrà essere data anche nelle **fatture** emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

In particolare, l'[art. 4](#) dispone che per i **lavori edili** di cui all'[allegato X al D.Lgs. 81/2008](#) di **importo superiore a € 70 mila**, i benefici previsti dalle disposizioni agevolative vigenti possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai sensi dell'[art. 51 D.Lgs. 81/2015](#).

Per rilasciare, ove previsto, il **visto di conformità** i soggetti indicati all'[art. 3 c. 3 lett. a\) e b\) DPR 322/98](#) e i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF, secondo le nuove disposizioni, dovranno verificare anche che il contratto collettivo applicato sia:

- indicato nell'atto di affidamento dei lavori;
- riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Le nuove (ulteriori) verifiche sul visto si applicano **solo** ai **lavori** edili avviati decorsi **novanta giorni** dal **26 febbraio 2022**, vale a dire dalla data di entrata in vigore del decreto normativo in commento.

Le novità per gli impianti a fonti rinnovabili

L'[art. 5](#) del decreto in commento riscrive il **meccanismo** di **compensazione** dettato dal decreto “caro bollette” ([DL 4/2022](#)). In particolare, dispone che a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022 si applichi un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

- a) **impianti fotovoltaici** di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
- b) **impianti** di potenza superiore a 20 kW alimentati da **fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica** che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dovranno trasmettere, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, un'autocertificazione che attesti le informazioni necessarie per le predette finalità, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.

L'[art. 5](#) in parola, inoltre, provvede a dettare le regole per la **riformulazione** della modalità di applicazione della **compensazione** e prevede che si versi la **differenza** tra uno specifico **prezzo di riferimento**, individuato dalla Tabella 1 allegata al decreto stesso, e un **prezzo di mercato** che varia a seconda di specifiche condizioni.

[DL 13/2022](#)

Via libera al Sostegni-ter: guida alle novità

A cura di Monica Greco

Dopo il Senato, anche la Camera vota la fiducia al disegno di legge di conversione del decreto Sostegni ter. Il “nuovo” testo è stato approvato dall'Assemblea del Senato, con votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, il 17 marzo 2022 e adesso arriva al traguardo

incassando l'approvazione definitiva della Camera, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi.

Le disposizioni fiscali, introdotte o modificate, durante l'iter hanno riflessi di immediato interesse. Fra queste di certo la **rimessione in termini** per i decaduti dalla "rottamazione-ter" e dal "saldo e stralcio"; 29 aprile termine per l'invio delle **comunicazioni** per optare, tra **sconto** in fattura o **cessione** del credito, nel caso di bonus edilizi; il posticipo al 23 maggio del termine a partire dalla quale saranno messe a disposizione le **dichiarazioni precompilate**; il **potenziamento** del **bonus affitti** che potrà essere fruito anche dagli esercenti attività di gestione di piscine; la proroga al 30 giugno per poter fruire del **bonus terme**; in tema di **ammortamenti** la possibilità di sospenderli interessa anche l'esercizio in corso al 31 dicembre 2022, mentre i contribuenti potranno "neutralizzare" civilisticamente la **rivalutazione** di marchi e avviamenti.

In tema di **bonus edilizi** segnaliamo che, tra le novità, vi è la possibilità di effettuare in totale **tre cessioni** del credito spettante, in luogo della previgente previsione di una sola cessione; inoltre, si segnala che, nel corso dell'iter di conversione in prima lettura, è confluito nel provvedimento in esame il testo del decreto "anti-frodi" ([DL 13/2022](#)) che è stato, dunque, abrogato salvando gli effetti prodotti medio tempore.

Ecco una sintesi delle più rilevanti disposizioni fiscali oggetto di "novità" durante l'esame del decreto Sostegni-ter.

Stop ai versamenti per le attività chiuse

Sono sospesi dall'articolo 1 per gli esercenti attività d'impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui **attività** sono vietate o sospese - ai sensi dell'[art. 6 c. 2 DL 221/2021](#), secondo le modifiche effettuate nel corso dell'esame al Senato - **fino al 31 marzo 2022** i termini relativi ai versamenti:

- delle ritenute alla fonte;
- dell'imposta sul valore aggiunto.

I predetti **versamenti sospesi** andranno effettuati **entro il 16 ottobre 2022**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

È opportuno segnalare al lettore quanto evidenziato nel Dossier di accompagnamento al ddl in commento relativamente alla modifica descritta introdotta con l'articolo 1, visto che essa fa riferimento alle attività sospese fino al 31 marzo "ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221](#)"; tuttavia tale articolo, come modificato dalla legge di conversione, prevede la sospensione delle **discoteche "solo"** fino al **10 febbraio 2022**. Poiché non risultano proroghe della sospensione delle attività delle discoteche fino al 31 marzo, appare opportuna una verifica della formulazione indicando la data del 10 febbraio 2022 nel decreto in esame, in modo che sia omogeneo alla disciplina vigente.

Il nuovo calendario per rottamazione ter e saldo e stralcio

Scatta la **riammissione in termini** per i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di **definizione agevolata** dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. rottamazione-ter e saldo e stralcio) grazie all'articolo 10-quinquies, introdotto al Senato, che ne **rimodula** anche **le scadenze**.

Definito il nuovo calendario per gli istituti di definizione agevolata, i **pagamenti** delle relative rate sono considerati **tempestivi**, se effettuati:

- entro il **30 aprile 2022**, per le **rate** in scadenza nell'**anno 2020**;
- entro il **31 luglio 2022** per quelle in scadenza nell'**anno 2021**;

- entro il **30 novembre 2022** per quelle che sono in scadenza nell'anno **2022**.

N.B. Per le nuove scadenze restano applicabili le disposizioni dell'[art. 3 c. 14-bis DL 119/2018](#) e, dunque, si considerano tempestivi i versamenti effettuati in ogni caso entro i 5 giorni successivi. Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme versate prima del 27 gennaio 2022.

Sisma: redditi esteri e IMU

Segnaliamo ancora la disposizione inserita durante l'iter approvativo dell'articolo 6-ter, grazie alla quale si potrà optare per l'applicazione dell'**imposta sostitutiva** sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria **residenza** fiscale nel **Mezzogiorno**, anche con riferimento ai **comuni colpiti** da **eventi sismici** nel 2009, 2016 e 2017. Si tratta in dettaglio dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 e i comuni elencati dagli [allegati 1, 2 e 2-bis DL 189/2016](#): quelli colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, quelli colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché quelli colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017.

Inoltre, si dispone la proroga delle **esenzioni** dal pagamento dell'**IMU** per gli immobili inagibili. In particolare, all'articolo 22-bis viene disposta la proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022 il termine per l'esenzione dall'applicazione dell'IMU nei **territori** dei comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal **sisma** del **2012**.

Decreto anti-frode e cessione crediti

L'articolo 1 c. 2 e 3 del ddl di conversione in commento ha come oggetto sia l'abrogazione, sia al contempo la salvezza degli effetti, del decreto Anti-frode ([DL 13/2022](#)).

Le norme per la cessione dei **bonus edilizi** e dei **crediti di imposta** riconosciuti in ragione dell'emergenza da **Covid-19** entrano a tutto campo nel Sostegni-ter definitivo e le disposizioni in merito, già in vigore per effetto del [DL 13/2022](#), sono riprodotte nel nuovo articolo 28 del Ddl di conversione, dopo il c. 3.

In particolare, vogliamo evidenziare le novità che interessano il divieto di cessione multipla di qualunque tipo di credito d'imposta. Se il contribuente usufruisce delle detrazioni per interventi edilizi, sotto forma di sconto sul corrispettivo oppure opta per la trasformazione delle detrazioni in crediti d'imposta cedibili, le cessioni ammesse sono fino a un **massimo** di **3**. In particolare:

- la **prima cessione** sarà possibile nei confronti di qualunque cessionario;
- le **ulteriori due cessioni** sono possibili **solo** a favore di **banche, intermediari finanziari e società** appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ossia a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Analoghe previsioni sono disposte per la **cessione dei crediti di imposta** riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Sotto un profilo temporale, le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate a decorrere **dal 1° maggio 2022**.

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Tale termine è stato oggetto di proroga, come noto, grazie al [Prov. AE 4 febbraio 2022 n. 37381](#) e le nuove date di riferimento sono:

- **al 17 febbraio 2022**
- **al 7 marzo 2022** nel caso di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

N.B. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall'articolo in commento, come modificate in sede referente (comma 3).

Ricordiamo che, come noto, l'articolo 10-quater, introdotto al Senato, ha **prorogato il termine** entro il quale deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'**opzione per la cessione o per lo sconto** in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l'Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la **dichiarazione precompilata**.

La comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022	La Comunicazione delle spese sostenute nel 2021 , nonché per le rate residue non fruite relative alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 , per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico , installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici)
L'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente la precompilata entro il 23 maggio 2022	La dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente vale a dire del 2021

Frodi edilizie: le nuove sanzioni per i tecnici

Un importante intervento è stato introdotto al Senato al c. 2 dell'art. 28-bis in base al quale sono state disposte **nuove sanzioni** per i **tecnici abilitati** alle asseverazioni.

Le sanzioni per i professionisti incaricati di funzioni asseverative nelle ipotesi di applicazione:

- del **Superbonus** del 110%, in particolare:

- per gli interventi di efficientamento energetico il rispetto dei requisiti richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute;
- per gli interventi di adozione di misure antisismiche l'efficacia degli stessi interventi, nonché la corrispondente congruità delle spese sostenute;

- per alcuni bonus edilizi la **congruità delle spese** ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Il **tecnico abilitato** il quale, nelle asseverazioni necessarie per beneficiare del superbonus o per esercitare l'opzione per la cessione o per lo sconto (rispettivamente c. 13 dell'[art. 119](#) e c. 1-ter, lettera b) dell'[art. 121](#) del richiamato decreto Rilancio), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso o attesta falsamente la congruità delle spese è punito con:

- la **reclusione** da due a cinque anni;
- la **multa** da 50.000 a 100.000 €.

N.B. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Si prevede, inoltre, che il **massimale** delle **polizze assicurative** che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia **pari all'importo** dei lavori **stessi** ovvero pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazione. Pertanto, è soppressa la previsione di un importo non inferiore a € 500.000.

Le novità in tema di bilancio

Due novità sono rilevanti ai fini della **redazione** del **bilancio** d'esercizio, la prima attiene alla “nuova” possibile neutralità civilistica della revoca della rivalutazione, la seconda riguarda la sospensione temporanea degli ammortamenti.

L'articolo 3, comma 3-bis dispone la neutralità civilistica della revoca della rivalutazione. In particolare, il comma introdotto al Senato, aggiunge un nuovo c. 6.24-bis nella legge di bilancio 2022, grazie al quale si consente ai soggetti che scelgono di **revocare, anche parzialmente, una rivalutazione fiscale di beni di impresa** già effettuata, di rendere l'operazione neutrale dal punto di vista economico-patrimoniale anche ai **fini civilistici** come conseguenza della decisione assunta sotto il profilo fiscale.

Si consente, dunque, di **eliminare** dal **bilancio** gli **effetti** della **rivalutazione** effettuata ai sensi dei c. 1 e 2 dell'[art. 110 DL 104/2020](#). Nelle note al bilancio si dovrà fornire **adeguata informativa** circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

L'articolo 5-bis modifica, sotto il profilo temporale e non solo, la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui all'[art. 60 c. 7-bis e s. decreto Agosto](#).

In particolare, si estende all'**esercizio in corso al 31 dicembre 2021** e a quello **in corso al 31 dicembre 2022** la facoltà di **sospendere temporaneamente il costo** delle **immobilizzazioni materiali e immateriali**, per tutti i **soggetti** che **non** adottano i **principi contabili internazionali**, in luogo di disporre l'estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

Inoltre, viene **eliminata** la **condizione** che subordina l'**estensione** del **beneficio** al non aver effettuato, in precedenza, la sospensione dei costi.

Piano transizione 4.0

In tema di **credito di imposta** per gli investimenti in **beni materiali funzionali** alla **trasformazione tecnologica e digitale** delle **imprese** secondo il **modello Industria 4.0**, l'articolo 10 riconosce per la **quota superiore a € 10 milioni** degli **investimenti** inclusi nel **PNRR** diretti alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica**, nel **periodo 2023-2025**, un tax credit nella misura del **5%** (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da € **20 a 50 milioni**.

Si segnala, in tale contesto, che l'articolo 10-ter, introdotto nell'esame presso il Senato, reca modificazioni alla normativa vigente in materia di perizia tecnica con riferimento al settore agricolo.

Transazioni finanziarie

Novità anche in tema di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie disciplinata dall'[art. 1 c. 491-500](#) della Legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012).

Si dispone al nuovo c. 3-bis dell'art. 28 una modifica all'[art. 17 D.Lgs. 241/97](#) grazie alla quale è previsto l'utilizzo di tali modalità di versamento, o mediante modello F24, anche per l'imposta sulle transazioni finanziarie.

Le misure per il rilancio dei dettaglianti

Il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio è conseguito grazie alle disposizioni dell'articolo 2 e l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di un fondo, denominato "**Fondo per il rilancio delle attività economiche**" con una dotazione di 200 milioni € per l'anno 2022.

Si dispone la concessione di aiuti, sotto forma di contributo a fondo perduto, a favore delle imprese che:

- svolgono in **via prevalente**, attività di **commercio al dettaglio** identificate dai seguenti **codici** della classificazione delle attività economiche **ATECO 2007**: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99;
- hanno un **ammontare di ricavi** riferito al **2019 non superiore a € 2 milioni** e aver subito una **riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019**.

N.B. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'[art. 85 c. 1 lett. a\) e b\) TUIR](#) relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere **sede legale** od operativa **nel territorio** dello **Stato** e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel **Registro** delle **imprese** per una delle attività di cui ai predetti codici ATECO 2007;
- **non** essere in **liquidazione** volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- **non** essere **già in difficoltà** al **31 dicembre 2019**, come da definizione stabilita dall'[art. 2 punto 18 Reg. UE n. 651/2014](#) della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
- **non** essere destinatarie di **sanzioni interdittive** ai sensi dell'[art. 9 c. 2 lett. d\) D.Lgs. 231/2001](#).

Alle imprese aventi diritto sarà riconosciuto un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

- **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a € 400 mila;
- **50%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a € 400 mila e fino a € un milione;
- **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a € un milione e fino a € 2 milioni.

L'importo del contributo può essere ridotto per rispettare la **disciplina** sugli **aiuti di Stato** e anche qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione.

Le misure per il settore turistico

Per il comparto turistico sono molti gli interventi a sostegno e le misure disposte dal ddl in esame, grazie anche all'incremento della dotazione disposta dall'articolo 4 c. 1 che **incrementa** di € 105 milioni per il 2022 il **Fondo unico nazionale** per il turismo di parte corrente (ex [art. 1 c. 366 L. 234/2021](#)). Specifiche disposizioni riguardano retribuzioni e contributi, tra essi ricordiamo l'esonero contributivo in favore del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Tra le misure fiscali destinate al settore segnaliamo le novità disposte per:

CESSIONE DEL CREDITO: all'articolo 28, comma 3-ter, sono previste modifiche ai limiti alla cessione del credito d'imposta. Si prevede, in particolare, per:

- le **imprese operanti nel settore turistico** la modifica alla disciplina della cessione del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto attribuito alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in ragione delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa realizzati fino al 31 dicembre 2024 ([art. 1 DL 152/2021](#));
- per **agenzie di viaggi e tour operator** novità sulla disciplina della cessione del credito d'imposta attribuito, fino al 31 dicembre 2024 - in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale – di cui all'[art. 4](#) del citato DL 152/2021.

In dettaglio, si dispone che i predetti crediti d'imposta potranno essere ceduti **una sola volta**, per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte solo a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.

BONUS LOCAZIONE: in tema di **Credito d'imposta** previsto per i **canoni di locazione di immobili**, si amplia la portata applicativa, sia in termini di soggetti ammessi che sotto il profilo temporale. Di significativo interesse per gli addetti ai lavori sono le novità previste all'articolo 5, c. 1-5, riguardanti la **proroga** per i mesi **da gennaio a marzo 2022** della possibilità di usufruire del **credito d'imposta** relativo all'**ammontare mensile del canone di locazione** di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'**ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda**, per le **imprese del settore turistico** che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di riferimento dell'anno 2022 di **almeno il 50%** rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato l'applicazione di tale disposizione è stata **estesa anche** alle imprese dei settori di cui ai codici ATECO 93.11.20 - **gestione di piscine**.

Gli altri aiuti a favore dei settori colpiti dalla pandemia

Sono molteplici le misure di sostegno delle diverse attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica e, precisamente, il decreto in esame prevede:

- **FONDO** per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, istituito con il decreto Sostegni del 22 marzo 2021: il fondo grazie alle disposizioni di cui all'articolo 3 è esteso al 2022 con una dotazione di € 20 milioni da destinare a specifici interventi in favore dei **parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici**.
- **CONTRIBUTI PER IL SETTORE WEDDING, INTRATTENIMENTO E HORECA** (mondo legato a consumi e somministrazione di cibi e bevande che non avvengano tra le mura domestiche): € 40 milioni sono stanziati dall'articolo 3 commi 2 e 4 per concedere contributi a chi organizza feste, per ristoranti, bar, enoteche, birrerie, pub, pizzerie, per chi fa catering e per chi ha la gestione delle piscine. Si tratta di misure a favore delle imprese che svolgono attività classificate ai codici ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2. L'agevolazione è riconosciuta alle imprese che nell'anno 2021, hanno subito una **riduzione dei ricavi** di cui all'[art. 85 c. 1 lett. a\) e b\) TUIR](#), non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Segnaliamo che, inoltre, il comma 2-bis dell'articolo 3 - inserito dal Senato - impone all'ISTAT la definizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, una **classificazione** volta all'attribuzione di un **codice ATECO**

specifico nell'ambito di ciascuna attività d'impresa connessa al settore dei **matrimoni** e degli **eventi privati**.

- **CONTRIBUTI PER LA MODA, SETTORE TESSILE E CALZATURIERO**: estende agli operatori che svolgono attività di **commercio al dettaglio** nel settore dei **prodotti tessili**, della **moda**, del **calzaturiero** e della **pelletteria** l'applicazione del **credito d'imposta** volto a contenere gli **effetti negativi** sulle **rimanenze finali** di **magazzino**. Si tratta del credito d'imposta di cui all'[art. 48-bis DL 34/2020](#) conv. in [L. 77/2020](#), previsto solo per il 2020. Secondo le nuove è riconosciuto **per** l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51, 47.71, 47.72.
- **BONUS TERME**: arriva la **proroga** per utilizzare i **buoni** per l'**acquisto** dei **servizi termali**, difatti, all'articolo 6 del decreto Sostegni-ter dispone che sono utilizzabili **entro il 30 giugno 2022** i buoni non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022 – introdotto dall'[art. 29-bis DL 104/2020](#) conv. in [L. 126/2020](#). Inoltre, grazie ad un **comma aggiuntivo** introdotto al Senato, si prevede che l'**Agenzia nazionale italiana del turismo** riservi una percentuale dei propri **piani promozionali** per specifiche iniziative a vantaggio del **settore termale**. Si prevede anche una ulteriore percentuale da dedicare alla promozione del **turismo dei borghi** e del **turismo sostenibile**.
- **SETTORE DELLA CULTURA**: tra le misure si proroga, all'art. 8 c. 3-5, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dalla pandemia, l'esonero fino al 30 giugno 2022 dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ([art. 1 c. 816 e s. L. 160/2019](#)). All'articolo 8, commi 1 e 5 disposte, invece, misure urgenti di sostegno per il settore della cultura grazie al "Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo".
- Fra le disposizioni urgenti in **MATERIA DI SPORT** il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari previsto dall'art. 9 c. 1 e 5 in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche disposto dal decreto Agosto e prorogato dal [DL 73/2021](#) si potranno applicare anche per gli **investimenti pubblicitari** effettuati **dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022**. Inoltre, si incrementa di € 20 milioni per l'anno 2022 che costituisce limite di spesa, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. Delle risorse stanziare, ben **€ 30 milioni** sono destinati alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'**attività natatoria**.

Immobili turistico ricettivi: credito imposta del 50% del saldo IMU 2021

A cura di Maurizio Maraglino Misciagna

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022 n. 67, ed in **vigore** dal 22 marzo, il **decreto "Ucraina"** introduce il **credito d'imposta** per **IMU** nel **comparto turismo**, in considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 ma anche dovuto all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici dovuti alla guerra in Ucraina. La misura ha una dotazione complessiva di € 15,6 milioni per il 2022. I fondi sono stati accantonati attraverso la riduzione

del **fondo unico nazionale turismo** di parte corrente disciplinato dall'ultima legge di Bilancio ([art. 1 c. 366 L. 234/2021](#)).

Beneficiari del credito d'imposta sono:

- le **imprese turistico-ricettive**;
- le imprese che esercitano **attività agrituristica** ([L. 96/2006](#));
- le imprese che gestiscono **strutture ricettive** all'aria aperta, comprese quelle del comparto fieristico e congressuale;
- i **complessi termali** e i **parchi tematici**, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Il contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta è pari al 50% dell'importo versato come seconda rata 2021 dell'IMU per gli **immobili** rientranti nella **categoria catastale D/2** presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

Un ulteriore requisito fondamentale riguarda il **calo del fatturato**. Nello specifico, per poter accedere all'agevolazione, gli operatori interessati, devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il **50%** rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019. Il **credito** d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in **compensazione** tramite **modello F24** a partire dal periodo di imposta 2022 secondo quanto previsto nell'[art. 17 D.Lgs. 241/97](#). Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi IRES o IRPEF né del valore della produzione per l'Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61 e 109 c. 5 TUIR](#). I soggetti interessati devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate attraverso un'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti nel rispetto delle direttive riferite agli **aiuti di Stato**.

Modalità, scadenze e contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

[art. 22 DL 21/2022](#)

Bonus edili: i costi massimi specifici e ammissibili

A cura di Pietro Mosella

Pubblicato in GU il decreto MiTE che definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese. Tali prezzari sono applicabili nell'ambito di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, nonché all'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Ambito di applicazione

Le disposizioni introdotte dal Decreto in esame, si applicano alla tipologia di beni individuata dall'allegato A allo stesso, per la realizzazione degli interventi elencati all'[art. 121 c. 2 DL 34/2020](#), ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione, sia di esercizio dell'opzione, ai sensi dell'art. 121 c. 1 del medesimo decreto.

A tal proposito, per completezza, occorre ricordare che gli interventi di cui al sopra citato [art. 121 c. 2](#) riguardano:

- il recupero del **patrimonio edilizio**;
- l'**efficienza energetica**;
- adozione di **misure antisismiche**;

- recupero o **restauro** della facciata degli **edifici** esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
- installazione di **impianti fotovoltaici**;
- installazione di colonnine per la ricarica dei **veicoli elettrici**.

Le disposizioni contenute nel Decreto del MiTE in esame, inoltre, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del **titolo edilizio**, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto prevista il 15 aprile 2022.

Costi massimi specifici dell'allegato A

Del Decreto in commento, costituisce parte integrante l'[allegato A](#), attinente ai costi massimi specifici. Detto allegato elenca, quindi, nella tabella, la tipologia di intervento e la relativa **spesa specifica** massima ammissibile. Ovviamente, i costi esposti nella menzionata tabella, si considerano al netto di IVA, **prestazioni professionali**, opere relative all'installazione e **manodopera** per la messa in opera dei beni.

Le tipologie di intervento contenute nell'[allegato A](#) comprendono:

- riqualificazione energetica;
- strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
- strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
- strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
- installazione di sistemi di schermatura solare e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione;
- impianti a collettori solari;
- impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
- impianti con micro-cogeneratori;
- impianti con pompe di calore;
- impianti con sistemi ibridi;
- impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
- installazione di tecnologie di *building automation*.

Lo stesso allegato A precisa che, nel solo caso in cui l'intervento comporti il rifacimento del **sistema di emissione** esistente, come comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m² per sistemi **radianti a pavimento** o 60 €/m² negli altri casi, ove la superficie si riferisce a quella riscaldata. Nel caso di pompe di calore a gas, invece, la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.

Costi massimi ammissibili

Come specificato dallo stesso Decreto del MiTE qui esaminato, fermo restando l'ammontare massimo delle **detrazioni fiscali** concedibili e l'ammontare della **spesa massima** ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato A, nonché conformemente a quanto di seguito specificato.

L'[art. 3](#) Decreto del MiTE, infatti, stabilisce che, ai fini dello stesso, gli interventi di installazione di **impianti solari fotovoltaici**, di sistemi di accumulo dell'**energia elettrica** e di infrastrutture per la ricarica di **veicoli elettrici**, rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall'[art. 119](#) c. 5, 6 e 8, cioè:

- per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 48.000 e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e, comunque, nel limite di spesa di €1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo;
- per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:
 - 2.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall'esterno;
 - 1.500 € per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
 - 1.200 € per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

L'agevolazione s'intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Così come disposto dal menzionato [art. 119 c. 15 DL 34/2020](#), per gli interventi di cui all'allegato A, sono ammessi alla detrazione gli **oneri** per le **prestazioni professionali** connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'**attestato di prestazione energetica (APE)**, nonché per la citata asseverazione.

Per quanto concerne, invece, le tipologie di intervento non ricomprese nell'allegato A, l'asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i **prezziari** predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle **Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Modifiche ai requisiti tecnici per l'accesso all'ecobonus

Il Decreto del MiTE in commento, inoltre, novella il [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2020](#), recante i «**Requisiti tecnici** per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. **Ecobonus**».

Quest'ultimo, infatti, è stato emanato, in attuazione dell'[art. 14 c. 3-ter DL 63/2013](#), per definire i requisiti tecnici che devono soddisfare:

- gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente;
- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti;
- gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui, appunto, all'[art. 119](#) c. 1 e 2 DL 34/2020, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Nello specifico, si novella l'[art. 5](#) (spese per le quali spetta la detrazione) c. 1 lett. f), del summenzionato decreto, prevedendo anche la detrazione per le spese relative agli **interventi** dei

tecnici abilitati che asseverano la congruità delle spese sostenute, secondo le disposizioni dell'art. 119 c. 13-bis. Quest'ultimo, infatti, prevede che, l'asseverazione, sia rilasciata al termine dei lavori o per ogni **stato di avanzamento dei lavori** sulla base delle condizioni e nei limiti indicati all'articolo 121 dello stesso "Decreto Rilancio". L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i **requisiti tecnici** sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.

Viene, inoltre, aggiornato l'[allegato A](#) del Decreto del MISE precedentemente richiamato, in quanto viene interamente sostituito il punto 13, riguardante i limiti alle agevolazioni: adesso prevede che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allegghi il computo metrico ed asseveri che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I del medesimo Decreto, per gli interventi di seguito indicati:

- a) interventi di efficienza energetica di cui all'art. 119 c. 1 e 2 del "Decreto Rilancio";
- b) interventi che, ai sensi del presente allegato, prevedono l'asseverazione del tecnico abilitato;
- c) interventi di efficienza energetica di cui all'[art. 14 DL 63/2013](#), diversi da quelli di cui alla lett. b), che optano per le opzioni per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali, di cui all'art. 121 del "Decreto Rilancio".

Per gli interventi diversi da quelli sopra elencati, invece, l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile, è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'allegato I del Decreto del MISE precedentemente menzionato.

Qualora le verifiche effettuate evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal Decreto del MiTE in commento, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.

Ai sensi dell'art. 119 c. 15 del "Decreto Rilancio", sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l'asseverazione, secondo i valori massimi di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottate ai sensi dell'[art. 24 c. 8 D.Lgs. 50/2016](#)".

L'ultima novella arrecata dalle disposizioni in esame riguarda il citato allegato I del Decreto del MISE del 6 agosto 2020, cioè quello relativo ai costi massimi specifici che, adesso, per gli interventi in commento, sono quelli definiti dal Decreto del Ministro della Transizione Ecologica di cui all'art. 119 c. 13-bis, terzo periodo, del "Decreto Rilancio", in merito ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni.

Il richiamato c. 13-bis, infatti, stabilisce che, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, si fa riferimento ai prezzi individuati dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Aggiornamento dei costi massimi ed entrata in vigore

Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi contenuti nell'allegato A del decreto in esame ed elencati nel paragrafo illustrato in precedenza, dovranno essere aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da **ENEA** sull'andamento delle misure riguardanti l'opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali ([art. 121 DL 34/2020](#)) e dei **costi di mercato**.

Il Decreto del MiTE appena esaminato, comprensivo dell'allegato A che è parte integrante dello stesso, entrerà in **vigore il 15 aprile 2022**, ossia il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella GU 16 marzo 2022.

[DM 14 febbraio 2022](#)